

SCHEMA

Convenzione per l'utilizzo congiunto di personale tra il comune di BADOLATO e il Comune di Santa Caterina dello ionio, ai sensi dell'art.14 del C.C.N.L. 22.01.2004 e dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004.

L'anno 2013 il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Comune di Badolato, con il presente atto convenzionale a valere tra le parti ad ogni effetto,

TRA

Il Comune di BADOLATO, - C.F./partita IVA 00164790792, rappresentato dal/la _____, in qualità di _____, domiciliato/a per la sua carica presso la sede, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta,

e

Il Comune di Santa Caterina dello Ionio, - C.F. e partita IVA 00245050794, rappresentato dal/la _____, in qualità di _____, domiciliato/a per la sua carica presso la sede, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta,

PREMESSO

Che:

- l'art.14 del C.C.N.L. 22.01.2004 prevede che gli Enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economia di gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del Comparto Regioni Autonomie locali, per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
 - il medesimo articolo del nuovo CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;
 - l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 dispone che "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza".
 - la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno, con cui a seguito di parere del Consiglio di Stato dalla stessa citato, si dava facoltà agli Enti locali sotto i 5.000 abitanti, di stipulare contratti di lavoro subordinato con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore settimanali previsto dalla legge e in deroga al divieto di doppia subordinazione da Ente pubblico stabilito dal D.lgs 165/2001;
- Con atto n.° _____ del _____ la Giunta Comunale ha approvato la nuova dotazione organica del personale 2013 e programmazione triennale 2013\2015, prevedendo nell'anno 2013 la copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo Contabile – Area 1^, Cat. "D1" – con contratto a tempo determinato in convenzione part time con altro Comune ex art. 14 del C.C.N.L 22.01.2004;
- il Sindaco di Santa Caterina dello ionio ha espresso nulla osta in merito;
 - il dipendente interessato ha espresso il proprio consenso;
 - i comuni di Badolato e Santa Caterina dello ionio con deliberazione Giuntale, hanno stabilito di stipulare apposita convenzione per la temporanea utilizzazione del personale dipendente del Comune di Santa Caterina dello ionio (art. 14 CCNL 22/01/2004)

- si rende necessario provvedere a stipulare apposito atto convenzionale al fine di definire i fini, la durata, il tempo di lavoro in assegnazione, le forme di consultazione tra gli Enti contraenti, la ripartizione degli oneri finanziari e le modalità di utilizzo della dipendente in convenzione
 - la suddetta circolare nella parte in cui evidenzia la necessità, in caso di doppia subordinazione che l'Ente interessato all'utilizzo del personale e l'Ente di appartenenza si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione e rinvia all'utilizzo della convenzione di cui all'art. 30 del Dlgs n. 267/2000;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1: OGGETTO E FINALITA'

- 1) La presente convenzione viene attivata a richiesta del Comune di Badolato, per l'utilizzo di personale di categoria D, ai sensi dell'art.14, c.1 del C.C.N.L. 22.01.2004 del Comparto Regione e Autonomie locali nonché dell'art. 12, comma 557 legge 311/2004;
- 2) L'utilizzo di cui alla presente convenzione interessa il Dr. Giuseppe Caristo, Istruttore Direttivo Contabile cat. D pos. econ. D3, dipendente del Comune di Santa Caterina dello ionio;
- 3) Il servizio verrà svolto nell'ambito delle attribuzioni e delle responsabilità di ciascuna amministrazione secondo le competenze tecniche inerenti il servizio stesso;

ART.2: MODALITA' OPERATIVE

- 1) Con la presente convenzione i due Enti prevedono che il Dr. Giuseppe Caristo presti la sua attività di servizio in entrambi gli Enti con la seguente ripartizione dell'orario d'obbligo: -ore 6 alla settimana (ai sensi dell'art. 14, c. 1 CCNL 22.01.2004) , e n. 12 ore settimanali (ai sensi dell'art. 1 comma 557, legge 311/2004), presso il Comune di Badolato; ore 30 alla settimana presso il Comune di Santa Caterina dello ionio;
- 2) L'inizio della convenzione è dal 01/10/2013 e per 3 mesi eventualmente rinnovabili
- 3) Al dipendente Dr. Giuseppe Caristo saranno rimborsate le spese di viaggio, regolarmente documentate, per gli eccessi effettuati;

ART.3: DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

- 1) Gli effetti della presente convenzione e quindi dell'articolazione oraria predetta decorrono dalla firma del presente atto, anche da parte del dipendente per accettazione, e per 3 mesi con possibilità di rinnovo affinché il dipendente continui a svolgere attività di servizio presso il Comune di Badolato.
- 2) Il rapporto convenzionale potrà essere sciolto in qualsiasi momento per una delle seguenti cause:
 - Scioglimento consensuale disposto da atti deliberativi adottati da entrambe le Amministrazioni interessate;
 - Recesso unilaterale da parte di una delle due Amministrazioni contraenti da adottare con atto deliberativo della Giunta, previo preavviso di almeno gg. 30;
 - Rinuncia del dipendente interessato;

ART.4: STATUS GIURIDICO DEL DIPENDENTE

- 1) Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso il Comune di provenienza, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie.

ART.4: RAPPORTI FINANZIARI

- 1) I rapporti finanziari sono ispirati all'equa suddivisione tra gli Enti convenzionati degli oneri, sulla base della quantificazione del costo delle ore lavorative previste nella presente convenzione;
- 2) Sono totalmente a carico di ciascun Ente, e da questo liquidate direttamente alla dipendente in parola tutte le spese connesse a prestazioni straordinarie, se dovute, eseguite nell'interesse del singolo Ente;
- 3) Il Comune di Santa Caterina dello Ionio dalla data in cui il presente atto produrrà i suoi effetti provvederà ad erogare alla dipendente di cui trattasi le competenze economiche spettanti per stipendi ed eventuali competenze economiche accessorie, provvedendo al contempo al recupero delle spese per la medesima finalità dovute dal Comune di Badolato;
- 4) Il Comune di Badolato provvede direttamente al pagamento delle competenza relative alle 12 ore di all'art. 1 comma 557 legge 311/2004.

ART.5: NORME FINALI

- 1) Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, il C.C.N.L del Comparto, gli Statuti ed i regolamenti dei singoli Enti, per quanto compatibili;
 - 2) Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni convenzionate, con l'adozione se ed in quanto necessari, degli atti da parte degli organi competenti, nonché alle leggi vigenti in materia;
- La presente convenzione, esente da imposta di bollo e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131\1986.

Comune di Badolato

Comune di Santa Caterina dello ionio

Per accettazione
